



Statuto dell'organizzazione di volontariato

Amici dei Sentieri



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1 - E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n.117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato

Amici dei Sentieri

- 2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brozolo, via Peile 15. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 3 - La durata dell' ODV non è predeterminata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.15 del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1 – L'associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge come scopo:
- a) la conoscenza, la promozione, la salvaguardia e la difesa del territorio, degli ambienti naturali e del patrimonio storico, artistico e culturale;
 - b) di incentivare e sviluppare attività ludico motorie su percorsi escursionistici;
 - c) di coniugare sport outdoor e ambiente;
 - d) di valorizzare un turismo eco sostenibile.

Art. 3

Attività

- 1 – Per la realizzazione degli scopi di cui all'art.2, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l' ODV si propone, ai sensi dell'art.5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:
- a) individuare, rendere percorribili i sentieri e garantirne la fruibilità;
 - b) promuovere e sviluppare attività ludico motorie, in particolare discipline quali, a titolo esemplificativo: trekking, mountain bike, nordic walking;
 - c) organizzare eventi escursionistici in via diretta o, in collaborazione con altri soggetti, manifestazioni sportive.

- 
- 2 - Nello specifico, a titolo esemplificativo, l' ODV intende organizzare eventi escursionistici
- 3 - Le attività, di cui al comma precedente, sono svolte dall' ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4 - L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci
- 5 - Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
- 6 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
- 7 - Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n.445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art.17 D.lgs 117 2017 e s.m.i.
- 8 - Ogni forma di rapporto economico con l' ODV, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.
- 9 - L' ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
- 10 - L' ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1 - Il patrimonio dell' ODV, durante la vita della stessa, è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell' ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2 - L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 – 117/2017 e s.m.i.);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g) attività “diverse” di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3 - L'esercizio sociale dell' ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art.13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4 - E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5 - E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell' ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1 - Ai sensi dell'art 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell' ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell' organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2 - L'adesione all' ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1 - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell' ODV.
- 2 - Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso alla Assemblea dei Soci.
- 3 - Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4 - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura la annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualifica di socio è intransmissibile.
- 5 - La qualifica di socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicata per iscritto all' ODV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell' ODV;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6 - L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7 - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell' ODV, sia all'esterno per designazione o delega.
- 8 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della ODV.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

- 1 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell' ODV e alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell' ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell' ODV

Sono organi dell'ODV:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell' ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2 - Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3 - Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati nelle associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle associazioni con più di 500 soci.
- 4 - Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

- 5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario.
- 6 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto.
- 7 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9 - Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10 - Nel caso in cui l' ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento, può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali Assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 Codice Civile, in quanto compatibili.
- 11 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell' ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1 - L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate

dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.lgs 117/2017;
- b) discute e approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i) delibera sull'esclusione dei Soci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m) delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' ODV stessa;
- o) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto;
- p) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'attività dell' ODV;
- q) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto.

5 - Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9

- 2 - Per deliberare lo scioglimento dell' ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3 - L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche all'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 consiglieri, scelti fra i soci che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2 - L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all' eligendo Consiglio Direttivo.
- 3 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell' ODV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell' ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5 - In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo
- 7 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell' ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
- 8 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto;
- g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

- 9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà più uno dei componenti.
- 11 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13 - Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.
- 14 - Il potere di rappresentanza, attribuito agli amministratori, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi non ne erano a conoscenza.
- 15 - L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14, avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente

- 1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell' ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell' ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3 - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4 - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Presidente onorario

- 1 - Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell' ODV.

Art. 15

Scioglimento

- 1 - L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n.117/2017.
- 2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell' ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs n.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Procuratore Provinciale
Procuratore delegato ()*
Procuratore De Nomi
Procuratore Provinciale